

Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione

Prot. n. 0016891 / P

Data 20/05/2020

Class AAL-5-1-3



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio finanza locale

finanzalocale@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 558
fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni territoriali intercomunali

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

Al Presidente dell'ANCI Regionale

e, per conoscenza

Alla Direzione centrale finanze

Alla Direzione centrale attività produttive

Servizio turismo

LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 – “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”. **Illustrazione norme in materia di finanza locale.**

La **legge regionale 18 maggio 2020, n. 9**, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 20 maggio 2020 - I Supplemento ordinario n. 21 del 20 maggio 2020.

Si anticipano di seguito le disposizioni rilevanti per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, **limitatamente agli aspetti relativi alla finanza locale.**

Seguiranno comunicazioni per gli altri aspetti contenuti nella citata legge regionale.

Gli articoli di particolare interesse (riportati nell'allegato normativo) sono i seguenti:

Art. 2 - *(Norme urgenti in materia di finanza locale)*

Art. 3 - *(Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)*

Art. 4 - *(Legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno)*

Art. 5 - *(Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento)*

Art. 6 - *(Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)*

Art. 7 - *(Sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)*

Articolo 2 – Norme urgenti in materia di finanza locale

1) Disposizioni in materia di incarichi di revisione economico finanziaria degli enti locali

I primi tre commi dell'articolo 2, prevedono la proroga degli incarichi di revisione economico-finanziaria di prossima scadenza, nonché la sospensione per un periodo congruo delle nuove nomine e delle procedure regionali di sorteggio.

Lo scopo è quello di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, intervenendo in via eccezionale e in deroga anche alle norme regionali vigenti.

In particolare:

- il **comma 1** dispone che sono prorogati:
 - al 30 settembre 2020 gli incarichi presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;
 - fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 21/2019, gli incarichi presso le Unioni stesse;
- il **comma 2** dispone che i Comuni possono adottare l'atto di nomina e di conferimento dell'incarico anche con decorrenza anticipata rispetto al termine del 30 settembre 2020, qualora alla data di entrata in vigore della legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione;
- il **comma 3** dispone la sospensione fino al 30 giugno 2020 delle procedure di sorteggio delle rose dei nominativi dei revisori da parte della Regione.

Referente:

- *Raffaella Faleschini - Coordinatore Struttura stabile per la gestione dei revisori dei conti degli enti locali
raffaella.faleschini@regione.fvg.it;*

2) Disposizioni in materia di sanzioni sui vincoli di finanza pubblica

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede la disapplicazione delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015¹, nel caso in cui l'obiettivo di riduzione del debito, previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale, non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva. L'ente deve dichiarare l'impossibilità di utilizzare altre risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267².

Referente:

- *Alessandra Mossenta - Delegato responsabile di PO Coordinamento della finanza locale - alessandra.mossenta@regione.fvg.it*

3) Disposizioni in materia di utilizzo del Fondo ordinario investimenti

Il comma 5 prevede la facoltà per i Comuni, per l'anno 2020, di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

Referente:

- *Maria Letizia Boschi - Delegato responsabile di PO Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali marialetizia.boschi@regione.fvg.it*

Articolo 3 – Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni

L'articolo interviene a favore dei comuni che, per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID 19, adottano, con proprie deliberazioni, misure di riduzione o esenzione, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), e/o misure di riduzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

¹ LR 18/2015 - Art. 20 - (Equilibri di bilancio)

10. In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi per mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 1.

² D. Lgs. 267/2000 Articolo 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
Omissis

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

L'intervento del legislatore regionale riguarda due ambiti:

- la disciplina per l'adozione delle misure
- il parziale concorso finanziario regionale

Circa il primo aspetto, è importante ricordare che qualsiasi misura agevolativa adottata deve avvenire nell'ambito della disciplina statale vigente per ciascun tributo, fatte salve le specifiche deroghe introdotte proprio dall'articolo 3, della legge regionale.

Infatti, il **comma 1** afferma il principio in base al quale ogni comune che adotti le misure agevolative di cui sopra, è autorizzato ad utilizzare, per mantenere gli equilibri di bilancio, anche risorse diverse da quelle espressamente indicate fino ad ora dalla legge statale. Si rende possibile la copertura del minor gettito o della minore entrata anche con le risorse derivanti dall'avanzo disponibile ed eventualmente con quelle provenienti da trasferimenti regionali quali, ad esempio, se non già impiegate, le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti³, già erogate per l'anno 2020.

Altra deroga contenuta nella presente legge regionale è quella che permette l'adozione di questi atti deliberativi anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020.

Le deroghe sopra esposte consentono agli enti di valutare, in completa autonomia, l'adozione delle misure di riduzione o esenzione della TARI e/o le misure di riduzione della TOSAP e del COSAP.

Il secondo aspetto riguarda, invece, il concorso finanziario regionale a favore dei comuni.

Il **comma 2** introduce, infatti, la misura compensativa con cui la Regione, con risorse del proprio bilancio, intende ristorare parzialmente le minori entrate generate dalle misure di riduzione ed esenzione della TARI, limitatamente alle misure relative alle utenze NON domestiche, e quelle generate dalle misure di riduzione della TOSAP o del COSAP.

L'ammontare complessivo delle risorse che l'Amministrazione regionale destina al parziale ristoro è definito in 11 milioni di euro (**comma 3**).

Tali risorse sono dedicate:

- in misura pari ad 8 milioni di euro per il parziale ristoro del minor gettito TARI conseguente le misure di riduzione ed esenzione adottate con riferimento alle utenze non domestiche;
- in misura pari a 3 milioni di euro per il parziale ristoro del minor gettito TOSAP e/o COSAP conseguente le misure di riduzione adottate.

L'ammontare del trasferimento regionale effettivamente spettante sarà pari alla metà del minor gettito derivante dalla misura adottata e comunque non potrà superare il valore indicato nella Tabella A con riferimento alla specifica colonna del tributo gestito.

La Tabella A riporta, nelle colonne A e B, il **valore massimo** che la Regione riconosce, quale parziale ristoro, a ciascun Comune che adotti le misure agevolative,

³ Ciò in quanto l'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. (90) attribuisce ai Comuni, per l'anno 2020, la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

rispettivamente in materia di TARI, con riguardo alle utenze non domestiche, e di TOSAP/COSAP (**commi 4 e 5**).

La previsione espressa del criterio posto a base per l'assegnazione del ristoro regionale, in misura pari alla metà del minor gettito, nonché l'indicazione del valore massimo attribuibile, per ciascun comune e per ciascuna tipologia di tributo/canone, consente al Comune di disporre immediatamente dei dati finanziari necessari per le valutazioni di propria competenza e per la copertura, ai fini dell'equilibrio di bilancio, della manovra adottata.

La concessione effettiva dell'assegnazione è subordinata all'invio da parte dei Comuni interessati (**comma 6**), entro il 30 settembre 2020 alla Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, di un'attestazione nella quale dovranno indicare l'ammontare complessivo del minor gettito per l'anno 2020 derivante dalle misure adottate, distinguendo il valore per ciascuna tipologia di tributo TARI e TOSAP/COSAP. Le istruzioni per la compilazione della citata attestazione saranno fornite con successiva circolare.

Infine, si ricorda che qualora lo Stato intervenisse con misure compensative coincidenti con le fattispecie oggetto della presente disposizione, i benefici non saranno cumulabili e pertanto sarà cura dello scrivente Servizio ridurre l'ammontare del ristoro regionale (**comma 7**).

Si richiamano pertanto gli enti ad un'attenta lettura delle disposizioni statali di natura compensativa delle minori entrate in materia di tributi comunali, nella valutazione delle misure da adottare per agevolare le categorie produttive.

Referente:

- *Maria Letizia Boschi - Delegato responsabile di PO Innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali*
marialetizia.boschi@regione.fvg.it

Articolo 4 – Disposizioni in materia di imposta di soggiorno

Il comma 1, dell'articolo in esame, prevede, una deroga, nell'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015⁴

Infatti, il gettito dell'imposta riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta delle annualità precedenti non ancora utilizzate potrà essere destinato

⁴ LR 18/2015 - Art. 10 - (Imposte locali di carattere speciale)

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

6 bis. Fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, la percentuale di gettito utilizzabile per il finanziamento degli investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità e per il finanziamento dei servizi e interventi di promozione turistica dei territori è pari al 70 per cento, suddivisa in misura uguale tra le due tipologie di finanziamenti. La restante percentuale, non utilizzabile fino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 6, rimane vincolata per finanziamenti di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento.

dai Comuni anche indifferentemente ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché eventualmente (questo elemento rappresenta una novità) entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.

Referente:

- Maria Chiara Martina – Direzione centrale attività produttive - Servizio turismo
mariachiara.martina@regione.fvg.it

Articolo 5 - Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento

La norma dispone che nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

Si fa presente che per eventuali specifici approfondimenti si possono contattare direttamente le Direzioni centrali competenti alla concessione del singolo contributo, oppure la Direzione centrale finanze in relazione a dubbi interpretativi sulla norma.

Articolo 6 - Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015

In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvederà al recupero a favore del bilancio regionale di parte delle risorse concertate, non impegnate dal beneficiario, previa manifestazione di volontà di restituzione da parte di questo. Quanto recuperato sarà destinato a interventi a sostegno degli enti locali.

L'articolo, che riguarda unicamente la concertazione 2020-2022 e la restituzione volontaria della sola quota 2020, definisce le condizioni e le modalità di comunicazione di tale restituzione.

Con successiva nota sarà illustrato nel dettaglio il contenuto dell'articolo in argomento e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni per la presentazione alla Regione della manifestazione della volontà di rinuncia.

Con la legge di stabilità 2021, gli interventi oggetto di rinuncia della quota 2020 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.

Referente:

- Marcella Pardini – Coordinatore struttura stabile di supporto alla concertazione con gli enti locali e alla programmazione della direzione centrale
marcella.pardini@regione.fvg.it

**Articolo 7 - Sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale
18/2015**

La disposizione prevede, la disapplicazione, per il triennio 2020-2022, delle disposizioni regionali relative all'obiettivo di riduzione dello stock di debito previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015.

Un tanto nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23⁵

Referente:

- *Alessandra Mossenta –Delegato responsabile di PO Coordinamento della finanza locale - alessandra.mossenta@regione.fvg.it*

Il Servizio finanza locale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Attesa la situazione emergenziale in corso, il servizio sta operando in smart working, pertanto per ogni contatto si invitano gli enti ad utilizzare esclusivamente la posta elettronica o del servizio (finanzalocale@regione.fvg.it) o dei singoli funzionari.

Cordiali saluti.

Il Vice Direttore centrale
Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).

⁵ LR 23/2019 - Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale 18/2015), con modifica organica della legge regionale 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonché relativi alla sostenibilità del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale.

APPENDICE NORMATIVA

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (Estratto)

Art. 2

(Norme urgenti in materia di finanza locale)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, sono prorogati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali):

a) al 30 settembre 2020 gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso i Comuni in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020, qualora i revisori non siano ancora stati nominati;

b) fino al completamento delle attività connesse con lo scioglimento o la trasformazione delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi della legge regionale 21/2019, gli incarichi di revisione economico-finanziaria presso le Unioni stesse.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge si siano già svolte le operazioni di sorteggio della rosa dei nominativi dei revisori da parte della Regione, il Comune può adottare l'atto di nomina anche con decorrenza anticipata rispetto al termine di cui al comma 1, lettera a).

3. Le procedure per il sorteggio da parte della Regione delle rose dei revisori dei conti sono sospese fino al 30 giugno 2020.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015, non si applicano nel caso in cui l'obiettivo previsto dall'articolo 21 della medesima legge regionale non sia stato conseguito a causa dell'assunzione di un mutuo per il ripiano di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, a condizione che sia stata motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Per l'anno 2020, i Comuni hanno la facoltà di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

Art. 3

(Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)

1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:

a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;

b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.

4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.

5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.

6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.

7. Qualora lo Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.

Art. 4

(Legge regionale 18/2015 - Imposta di soggiorno)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, il gettito dell'imposta di soggiorno riferito alle annualità 2020 e 2021, nonché il gettito dell'imposta di soggiorno delle annualità precedenti non ancora utilizzate può essere destinato dai Comuni, anche in deroga ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015, ai servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio e al finanziamento di investimenti, nonché entro il limite del 35 per cento del gettito annuale, per forme di sostegno alle imprese turistiche eventualmente adottate dai Comuni.

Art. 5

(Conferma contributi pluriennali agli enti locali a copertura rate di ammortamento)

1. Nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione secondo quanto previsto dalla circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 della medesima Cassa depositi e prestiti conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

Art. 6

(Interventi urgenti in merito alle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015)

1. In attuazione del principio di leale collaborazione tra gli enti del sistema integrato Regione - Autonomie locali e per supportare finanziariamente la ripartenza del sistema stesso, la Regione provvede al recupero a favore del bilancio regionale delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015, non impegnate dal beneficiario, secondo la disposizione di cui al comma 2 e le destina a interventi a sostegno degli enti locali.

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse concertate ai sensi dell'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), che valutano di non riuscire a iniziare entro il 31 dicembre 2020 l'attività finanziata dalla Regione per il medesimo anno 2020, comunicano alla Regione, entro il 30 giugno 2020, la volontà di restituire a favore del sistema degli enti locali le quote di finanziamento regionale non ancora impegnate e non impegnabili entro fine anno dall'ente realizzatore, motivandola con l'essere venuto meno l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o, in permanenza del predetto interesse, con l'esigenza di riprogrammazione temporale del cronoprogramma di attuazione e delle risorse.

3. Con la legge di stabilità 2021, gli interventi di cui al comma 2 per i quali permane l'interesse all'attuazione saranno oggetto di aggiornamento in termini di cronoprogramma e di collegate risorse finanziarie.

Art. 7

(Sospensione di efficacia dell'articolo 21 della legge regionale 18/2015)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), nel triennio 2020-2022 è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2015.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/05/2020
Nome	NOTA CIRCOLARE FINANZA LOCALE LR 9-2020.PDF
Impronta	5CABBBE0B7EBBE54699FFCC43AE38DB7770DAEA1C7E7B2E008E5C64B0CA92DDB
Dimensione (Byte)	371,204

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AAL-DOP-2020-16891-P
Verso	Partenza
Data registrazione	20/05/2020

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SALVATORE CAMPO
Codice Fiscale	CMPSVT59C22L424C
Codice Identificativo	2017147720125
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8A 4A 51 EF 0F FA 0C 7C 08 25 7A 2E 78 A7 56 95 81 29 99 C8 73 7C 09 07 24 17 C3 FE C4 E7 0B 0E AF 2B DE B0 0A 4A 32 91 62 7A D0 11 32 95 15 9B 4E 4C F8 44 38 5F 27 DD 63 DA B8 CC 89 3D 1D 25 16 00 44 BD 1C 20 5C 07 77 72 F6 85 48 03 AE 4A A7 9C 74 F5 24 3B E8 86 F7 01 1B 74 C2 4A 1D CD 09 30 11 9C 0B 8D DE 77 B0 61 92 DA CD E4 B1 5C DF 0F 7C 75 4A 43 64 80 EB 7E D4 88 18 34 76 97 77 AB 8F 30 CD 9E 75 79 F9 9F BE 8A 35 E4 D4 20 F4 4C 35 FD C8 D2 11 25 FC 36 36 FA 3B CF 5A C5 56 B2 09 27 D2 4D C3 A0 C4 2D 2E A5 4E 33 16 1D AA AF 5E 85 0A 62 30 23 EE 86 63 75 DC DD 75 20 FB 5E 17 FB 38 BD 3F 43 1C AD 39 7F C9 34 AF 48 2E 5F A5 FA 95 7A BE D7 11 C9 35 7F E5 5A 39 07 F5 5F 97 3D 3C 25 8C 0F FD 74 57 E7 38 13 64 3C 61 D0 75 AB 7D 28 28 05 BB B2 63 60 58 B9 1B 1C
Data e ora della Firma	20/05/2020 12:36:36 GMT
Validità del certificato	Dal 24/11/2017 10:19:13 GMT al 24/11/2020 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	